

Deliberazione n. 3 Adunanza del 11 gennaio 2012

Fascicolo n. 1708/2011

Oggetto : affidamento del servizio di vigilanza nelle sedi del Consiglio Regionale [omissis].

Stazione Appaltante : Regione [omissis] -.

Riferimenti normativi : art. 4 del D. Lgs. n. 490 del 1994, artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 252/1998, artt. 2 e 38 D.Lgs. 163/2006

Il Consiglio

Vista la normativa sopra richiamata;

Vista la relazione della Direzione Generale Vigilanza Lavori Servizi e Forniture

Considerato in fatto

In data [omissis] la Regione [omissis] stipulava un contratto d'appalto ([omissis]) con [omissis] a seguito dell'espletamento di una procedura ristretta.

In prossimità della scadenza del contratto, la Stazione Appaltante, con nota del [omissis], chiedeva alla [omissis] la disponibilità alla prosecuzione, alle medesime condizioni, del servizio, nelle more dell'espletamento della nuova gara, la quale, poi, veniva bandita in data [omissis].

In data [omissis], la stazione appaltante riceveva una segnalazione da parte della [omissis], relativa ad alcune vicende giudiziarie che coinvolgevano la [omissis], sulle quali si chiedeva di indagare al fine di verificare il permanere dei requisiti di moralità.

A seguito di tale segnalazione, dunque, la stazione appaltante avviava un procedimento di verifica con contestuale richiesta rivolta al Consiglio Regionale (effettivo beneficiario del servizio) di manifestare la volontà di interrompere o meno l'espletamento del servizio nelle more delle procedure di accertamento.

Il Consiglio Regionale, nonostante fossero in corso le procedure di accertamento relative al permanere dei requisiti di moralità, riteneva di mantenere in vita il rapporto contrattuale con [omissis], nell'attesa di ricevere una risposta ufficiale da parte della Prefettura di [omissis], cui nel frattempo, in data [omissis], era stata presentata dalla stazione appaltante richiesta di informativa antimafia sulla società medesima (informativa che, alla data del [omissis], data della prima nota di risposta dell'amministrazione nell'ambito della presente istruttoria, non risultava pervenuta).

La procedura di gara in questione e le relative problematiche sono state quindi poste all'attenzione dell'Autorità attraverso una segnalazione da parte dell'[omissis], la quale ha contestato la partecipazione della società [omissis] ad altre, successive gare (di cui è risultata anche affidataria) indette anche da altre amministrazioni, dalle quali avrebbe dovuto, a suo giudizio, essere invece interdetta, avendo dichiarato falsamente di possedere la certificazione antimafia.

Specificamente, il segnalante sostiene che la [omissis] non avrebbe potuto partecipare a tali procedure in quanto nel verbale n. [omissis] della Prefettura di [omissis], relativo alla riunione di coordinamento delle forze di polizia tenutasi in data [omissis], si era espresso parere negativo al rilascio della certificazione antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998. Tale decisione era stata espressa anche a seguito di una nota della Questura di [omissis] del [omissis], che, con riferimento alla [omissis], affermava: "si ritiene di non poter escludere tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società in argomento".

La stazione appaltante, con nota del [omissis], a giustificazione del proprio operato, ha evidenziato che:

- a) si è ritenuto di proseguire il rapporto contrattuale con [omissis], nonostante l'informativa Prefettizia del [omissis], "non avendo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dell'informativa stessa";
- b) una volta venuta a conoscenza delle vicende giudiziarie dell'aggiudicataria, ha adottato un comportamento totalmente differente, disponendo subito i necessari accertamenti;
- c) la mancanza di informazioni circa l'esistenza di tali rilevanti vicende riguardanti la [omissis], unitamente alla considerazione dell'indispensabilità del servizio, ha determinato la decisione di prorogare il contratto nelle more dell'indizione della nuova gara;
- d) la procedura di accertamento circa la permanenza dei requisiti di moralità in capo alla [omissis] si è conclusa con esito negativo, non risultando cause ostative alla contrattazione con la P.A., come

attestato dalla informativa della Prefettura di [omissis] emessa in data [omissis].

Ritenuto in diritto

Tenuto conto della documentazione acquisita e delle note esplicative presentate dall'esponente e dalla Stazione Appaltante sulla questione in oggetto, si rileva quanto segue.

L'istituto dell'informazione prefettizia di cui all'articolo 4 del D. Lgs. n. 490 del 1994 rappresenta una tipica misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva, che si inserisce nel sistema prevenzionistico patrimoniale e si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale e che dunque prescinde dall'accertamento, in sede penale, di uno o più reati connessi all'associazione di tipo mafioso.

Com'è noto, alla stregua della normativa di riferimento (Decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia"; Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, recante "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia") la giurisprudenza ¹ ha delineato tre categorie di informative prefettizie:

- la prima, ricognitiva di cause di divieto di per sé interdittive, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo n. 490 del 1994, nella parte in cui annovera "le informazioni concernenti la sussistenza o meno ... delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato 1" (che, nel sistema del D.P.R. n. 252 del 1998, possono identificarsi con "le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa" desunte dalle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 10);

- la seconda, relativa ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o delle imprese interessate, la cui efficacia interdittiva, pure essa automatica, discende dalle valutazioni che il Prefetto abbia compiuto a seguito delle "necessarie verifiche", di cui all'ultimo periodo del comma 4 citato (che, nel sistema del D.P.R. n. 252 del 1998, possono identificarsi negli elementi emersi dagli accertamenti di cui alla lettera c) del comma 7 dell'articolo 10);

- la terza, relativa alle informazioni supplementari ed atipiche, il cui effetto interdittivo è rimesso ad una valutazione autonoma e discrezionale dell'amministrazione destinataria dell'informativa prevista dall'articolo 1-septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 (articolo aggiunto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, e richiamato dall'articolo 10 comma 9 del ricordato D.P.R. n. 252 del 1998) che, nel sistema del D.P.R. n. 252 del 1998, è fatta salva dal disposto del relativo art. 10, comma 9 ².

Come si ricava dalla normativa sopra riportata (v. art. 10, comma 8, del D.P.R. n. 252 del 1998), le informazioni tese ad accertare l'inesistenza di cause impeditive a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero ad escludere l'esistenza di elementi che inducano a ritenere la sussistenza di infiltrazioni mafiose, sebbene debbano sicuramente riguardare gli amministratori della società di capitali, devono essere condotte anche nei confronti di qualsiasi altra persona che possa condizionare le scelte e gli indirizzi della società stessa.

Sia la lettera della legge, che la natura e la funzione delle informative prefettizie antimafia conducono a sottolineare ch'esse non si esauriscono in un mero riscontro formale dell'esistenza o meno di cause ostative derivanti da provvedimenti giurisdizionali o da proposte di applicazione di misure di prevenzione, ma implicano, da parte dell'autorità prefettizia, l'esercizio di un ampio potere di valutazione, in termini di prevenzione, di tutti gli elementi di fatto, da cui possa ragionevolmente ricavarsi l'intervento della criminalità organizzata in attività economiche e lucrative, onde evitare che possa riversarsi nelle mani di quest'ultima la disponibilità di risorse finanziarie pubbliche attraverso atti formalmente o apparentemente legittimi.

Dati questi presupposti, è evidente come non possa costituire una causa ostativa alla emanazione della informativa interdittiva l'avvenuta stipulazione del contratto e la sua attuazione.

Invero, dalla lettura dell'articolo 11 del DPR n. 252/1998 si evince la possibilità, per l'Amministrazione, di stipulare il contratto anche prima di aver ricevuto le informazioni prefettizie, fatta salva la possibilità per la stessa, in caso di emersione di elementi relativi ai tentativi di cui si tratta dalla informazione successiva, di "revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti" (comma 2), facoltà, questa, che il successivo comma 3 estende a qualsiasi caso di accertamento di elementi siffatti "successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto".

Quanto alla revoca della aggiudicazione di una gara a favore di un'impresa poi risultata soggetta ad infiltrazione mafiosa e/o al recesso dal relativo contratto, la giurisprudenza amministrativa ha fissato i seguenti principi:

- ai fini della legittimità di un siffatto atto di revoca non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall'art. 7 della legge n. 241/1990, in quanto trattasi di procedimento iniziato con la domanda dell'impresa di partecipazione alla gara (Cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, Sent. 14 gennaio 2002, n. 149 e, da ultimo, TAR Calabria, Sez. I, Sent. 4 maggio 2011 n. 372);
- in riferimento alla natura discrezionale dell'esercizio del potere di scioglimento dal vincolo contrattuale già sorto, derivante dall'impiego dell'espressione "può" contenuto nella norma (art. 4, ultimo comma, del D. Lgs. n. 490/1994), tale facoltà, che non può concernere certamente gli accertamenti ed i giudizi relativi alla sussistenza di elementi ostativi al rilascio dell'informativa antimafia, essendo questi esclusivamente di competenza del Prefetto, ha ad oggetto valutazioni di carattere strettamente amministrativo, caratterizzate da un profilo di bassissima discrezionalità, posto che, rispetto all'eventualità di proseguire comunque un rapporto con un'impresa sospettata di essere soggetta ad infiltrazioni mafiose, appare senz'altro prevalente, come corollario del fondamentale principio di imparzialità e buona amministrazione, l'opposta esigenza di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché di serbare un atteggiamento di favore per quelle imprese che operano sul mercato in condizioni di assoluta trasparenza (V. T.A.R. Campania, Sez. I, n. 919/04; n. 3218/04 e n. 3219/04; 24 marzo 2005, n. 2478).

Per completezza espositiva, infine, deve essere ricordato che tutta la normativa appena esaminata è adesso confluita nel Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 226 del 28 settembre 2011, con il proposito, tra gli altri, di riformare il sistema relativo alle certificazioni antimafia, la cui attuale disciplina è "il frutto di un'evidente successione di norme spesso non ben coordinate fra loro"³. In particolare, la normativa concernente le certificazioni in questione è contenuta nel Libro II del Codice, le cui disposizioni (capi I, II, III e IV) "entrano in vigore decorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui all'articolo 99, comma 1" (art. 119 Codice)⁴.

Orbene, tale articolata premessa in ordine alla disciplina dell'informativa antimafia consente la corretta valutazione della fattispecie in esame.

Al momento dell'aggiudicazione definitiva e della successiva stipula del contratto la società [omissis] non risulta che fosse interessata da alcuna vicenda incidente negativamente sui requisiti di moralità indispensabili per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Tuttavia, durante l'esecuzione del contratto, e precisamente nel [omissis] (come chiarito nella parte in fatto che precede), la [omissis] riceve "parere negativo al rilascio della certificazione ex art. 10 del D.P.R. n. 252/98", espresso dalla competente Prefettura di [omissis] con Decreto n. [omissis] del [omissis], ritenendosi concretamente sussistente il pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Considerando che, ai sensi del predetto art. 10, comma 7 del D.P.R. 252/98, le fonti da cui si possono desumere gli elementi di infiltrazione mafiosa devono ritenersi tassative (riconducendosi a provvedimenti giudiziali o amministrativi) e avendo conseguentemente individuato, nella classificazione dianzi esposta, le tre diverse tipologie di informative antimafia, quella di cui trattasi appare come informativa c.d. atipica; ciò perché il fondamento della stessa non riposa in nessuna delle ipotesi di cui alle lettere a) e b), bensì nella lettera c) del comma 7 citato.

Come detto, l'informativa atipica, a differenza delle informative c.d. tipiche, non ha natura di per sé interdittiva, ma consente l'attivazione degli ordinari strumenti di discrezionalità dell'Amministrazione nel valutare l'avvio o il prosieguo dei rapporti contrattuali, alla luce dell'idoneità morale del concorrente di assumere la posizione di contraente con la P.A. L'informativa atipica consente alla stazione appaltante, che non ha il potere, né l'onere di verificare la portata ed i presupposti dell'informativa antimafia, di adottare un provvedimento di diniego di stipula del contratto o di prosecuzione del rapporto, che risulterà sufficientemente motivato anche per relationem, essendole riservato un margine ristretto di valutazione discrezionale; diversamente, il dovere di ampia motivazione sussiste solo nel caso in cui si opti per la prosecuzione del rapporto per necessità della prestazione, non altrimenti assicurabile.

Ciò premesso, considerando che nel [omissis] era intervenuta l'informativa prefettizia sopra menzionata, è evidente che gravava sull'Amministrazione quantomeno l'obbligo di valutare la permanenza in capo alla [omissis] dei requisiti di moralità in costanza di rapporto contrattuale.

In quest'ottica non può essere accolta la giustificazione dell'Amministrazione procedente, secondo cui la normale prosecuzione del rapporto contrattuale con la società in parola sarebbe da attribuire alla semplice circostanza di "non aver mai ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dell'informativa stessa": è onere delle stazioni appaltanti, infatti, assicurarsi che gli operatori economici affidatari di pubblici contratti abbiano i requisiti di moralità prescritti dalla legge per contrarre con la P.A. e li mantengano per tutta la durata del rapporto.

Naturalmente, trattandosi nella fattispecie di informativa atipica, l'Amministrazione – come detto – non era obbligata a recedere dal contratto e a procedere ad un nuovo affidamento, bensì a valutare attentamente le informazioni ricevute e a motivare l'eventuale scelta di proseguire il contratto con la [omissis].

Sotto questo profilo, alle medesime conclusioni si deve pervenire con riguardo alla richiesta di proroga inoltrata in data [omissis] dall'Amministrazione alla [omissis].

Al momento di tale richiesta, infatti, necessaria per garantire – a giudizio della S.A. – l'espletamento di un servizio indispensabile in attesa dello svolgimento della nuova gara, sulla [omissis] pendeva ancora l'informativa antimafia in esame e pertanto l'Amministrazione avrebbe dovuto svolgere quell'attività di valutazione volta ad accertare l'opportunità di proseguire tale rapporto a seguito di adeguata motivazione.

Ciò in quanto il TAR [omissis], con sentenza [omissis], aveva sì annullato il provvedimento della Prefettura di [omissis], ritenendo che “nella fattispecie in questione è difettata un'istruttoria esaustiva e scrupolosa così come è difettata una motivazione che fosse idonea ad evidenziare un quadro indiziario sufficiente a fondare in modo logico e convincente il provvedimento impugnato”, ma il Consiglio di Stato, con ordinanza [omissis], ha sospeso – in fase cautelare – gli effetti della sentenza impugnata, ripristinando così l'efficacia del provvedimento prefettizio; provvedimento pienamente in vigore, dunque, al momento della richiesta proroga ([omissis]).

Alla luce di quanto precede, non assume alcun rilievo il fatto che la stazione appaltante, all'esito di una procedura di accertamento attivata solo a seguito di specifica denuncia da parte della [omissis] (avvenuta in data [omissis]), abbia acclarato l'inesistenza di cause ostative al rilascio della certificazione antimafia e per tale motivo abbia provveduto alla proroga in discussione. Quando l'amministrazione precedente si è preoccupata di valutare la persistenza dei requisiti di moralità della [omissis], in effetti su quest'ultima non gravava più alcun provvedimento prefettizio antimafia; come del resto risulta anche dalla nota della Prefettura di [omissis] prot. n. [omissis], con la quale viene comunicato all'istante ([omissis]) l'esito favorevole dell'istruttoria volta al riesame ed alla revoca della precedente informativa.

Inoltre, anche a prescindere dai rilievi appena formulati, appare di per sé censurabile la decisione stessa di prorogare il servizio in questione.

Fermo restando, infatti, quanto più volte ribadito da questa Autorità (cfr. per tutte la Deliberazione n. 34/2011) e dalla giurisprudenza amministrativa sul delicato tema delle proroghe dei contratti pubblici e sui relativi, ristretti limiti di utilizzo ⁵, nel caso di specie appare che l'esercizio di tale strumento sia andato ben oltre, in quanto le prestazioni dedotte nel contratto in oggetto sono state svolte in regime di proroga dal [omissis] al [omissis], atteso che il servizio è stato affidato ai nuovi aggiudicatari (tra cui ancora [omissis]) solo a partire da [omissis].

Le motivazioni addotte dall'Amministrazione per giustificare una proroga così lunga, nonostante la nuova gara fosse stata bandita già in data [omissis], vertono tutte sul prolungato silenzio della Prefettura di [omissis] alla richiesta, inoltrata dall'Amministrazione medesima in data [omissis], in ordine alla sussistenza o meno di informative antimafia riguardanti la [omissis].

In definitiva, l'Amministrazione – come si legge nella prima nota di risposta del [omissis] – “ha ritenuto di mantenere in vita il rapporto contrattuale con [omissis] in attesa di ricevere una risposta ufficiale da parte della Prefettura, organo deputato al rilascio e alla revoca dei documenti necessari all'esercizio del servizio di vigilanza ma non ha, al momento, ricevuto, ancora, alcun riscontro”; riscontro che, infatti, perviene all'istante Consiglio Regionale solo in data [omissis], ad un anno di distanza, cioè, dalla richiesta.

Inoltre, pur tenendo nel debito conto i ritardi nell'aggiudicazione del servizio causati da provvedimenti del giudice amministrativo intervenuti sulla nuova procedura di gara bandita – come detto – nel [omissis], lo strumento della proroga appare utilizzato in modo eccessivo e, dunque, non conforme ai prevalenti orientamenti interpretativi delle norme in materia.

Sotto altro profilo, poi, appaiono insufficienti le motivazioni addotte dall'Amministrazione per prolungare il contratto con [omissis].

La presenza, infatti, di una informativa antimafia (sebbene atipica) almeno al momento della proroga iniziale ([omissis], v. sopra ordinanza Consiglio di Stato n. [omissis]), avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione a esprimere una motivazione ampia, congrua e ragionevole da porre alla base del provvedimento con cui si garantiva alla [omissis] un prolungamento contrattuale, non potendosi ritenere quest'ultimo sufficientemente giustificato dalla semplice indicazione (di stile) della necessità di non privarsi di un servizio essenziale nelle more dell'espletamento della nuova gara.

D'altra parte, il ritardo con cui la Prefettura di [omissis] ha provveduto a fornire una risposta all'Amministrazione sull'esistenza di eventuali cause ostative all'affidamento di contratti pubblici gravanti sulla [omissis], non può costituire una legittimazione della proroga.

Lo stesso D.P.R. n. 252/98, infatti, all'art. 11, prevede che la P.A. "decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, le amministrazioni procedono anche in assenza delle informazioni del prefetto. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni ... sono corrisposti sotto condizione risolutiva e l'amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Le facoltà di revoca e di recesso di cui al comma 2 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto".

Pertanto, anche in considerazione della disposizione normativa citata, appare sostanzialmente immotivata la decisione dell'Amministrazione di assicurarsi l'espletamento del servizio in oggetto in regime di proroga quando sarebbe stato possibile, in ipotesi, disporre una breve proroga, procedere all'aggiudicazione della nuova gara, stipulare il contratto e comunque attendere il responso della Prefettura, dal quale far discendere le determinazioni conseguenti.

Alla luce delle valutazioni che precedono,

Il Consiglio

- ritiene che il Consiglio Regionale [omissis], anche dopo la stipulazione del contratto avvenuta in data [omissis] con [omissis], per l'espletamento del servizio di vigilanza delle sedi del Consiglio Regionale, avrebbe dovuto vagliare l'opportunità di non proseguire il rapporto contrattuale con la [omissis], stante la presenza di una informativa antimafia emessa dalla Prefettura di [omissis], che ne denunciava il pericolo di infiltrazioni mafiose, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- ritiene che il Consiglio Regionale [omissis], parimenti, avrebbe dovuto valutare più attentamente l'opportunità di prorogare il contratto di cui sopra in attesa dell'espletamento della nuova gara per le stesse motivazioni di cui al punto che precede;
- ritiene che la proroga del servizio de quo non sia in linea con le normative in materia di appalti pubblici e con i consolidati orientamenti della giurisprudenza amministrativa e di questa Autorità;
- invita la Regione [omissis] ed il Consiglio Regionale a dare riscontro alla presente delibera entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, comunicando le eventuali iniziative assunte;
- dà mandato alla Direzione Generale Vigilanza Lavori Servizi e Forniture affinché comunichi la presente delibera alla Regione [omissis], al Consiglio Regionale ed al segnalante;
- dispone che la presente delibera venga inviata, dalla sopra citata Direzione Generale, anche alla competente Procura della Corte dei Conti per i rilievi di competenza.

Il Consigliere Relatore: Sergio Gallo

Il Presidente f.f.: Sergio Santoro

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 24 gennaio 2012

Il Segretario: Maria Esposito

¹ V., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4065 e 1 marzo 2001, n. 1148; Sez. V, 24 ottobre 2000, n. 5710; C.G.A., 16 settembre 2002, n. 542; Consiglio Stato, Sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7362.

² Quest'ultima è caratterizzata da elementi che, pur denotanti il pericolo di collegamenti fra l'impresa e la criminalità organizzata, non raggiungono la soglia di gravità e specificità richiesta dall'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 490/1994 per dar vita ad un effetto legale di divieto di contrarre. Ciò può accadere perché difettano alcuni dei requisiti oggettivi e soggettivi dei provvedimenti che costituiscono *ex se* cause di interdizione dalla contrattazione, ma anche perché non vi sono gli estremi dei tentativi di infiltrazione. L'assenza dei predetti elementi specifici non esclude la rilevanza di altri elementi pur idonei a denotare l'infiltrazione mafiosa, ma valutabili, per la loro aspecificità, discrezionalmente dall'Amministrazione in ossequio alle generali esigenze di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa. Proprio nella c.d. informativa supplementare antimafia è stata dalla giurisprudenza ravvisata la sussistenza delle ragioni di pubblico interesse (sulla base dei profili di sicurezza pubblica, connessi alla prevenzione ed al contrasto del crimine organizzato), necessarie per negare l'approvazione del contratto *ex art.* 113 del r.d. n. 827 del 1924, che regola, come è noto, un potere discrezionale affatto estraneo al novero delle cause automaticamente preclusive dell'aggiudicazione di un appalto.

³ Così la Relazione illustrativa di commento al Codice.

⁴ E' il caso di segnalare che nel nuovo Codice è stata introdotta una norma di chiusura che ha inteso superare la previgente disciplina dell'istituto delle informazioni c.d. supplementari atipiche, previsto dall'articolo 1- *septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 convertito con modifiche dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e alla base delle valutazioni rassegnate nella presente delibera, il quale - in assenza di specifici protocolli d'intesa - rimetteva ad una valutazione autonoma e discrezionale dell'amministrazione destinataria dell'informativa il conseguente effetto interdittivo. La nuova disposizione, invece, attribuisce alla responsabilità del Prefetto la valutazione degli elementi che possono supportare il rilascio dell'informazione interdittiva, proponendosi l'obiettivo di conferire maggiore concretezza agli elementi oggetto di valutazione.

⁵ Valga per tutte una pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 16 febbraio 2010, n. 850), secondo cui *"all'affidamento senza una procedura competitiva deve essere equiparato il caso in cui ad un affidamento con gara segua, dopo la sua scadenza, un regime di proroga diretta che non trovi fondamento nel diritto comunitario. Infatti, le proroghe dei contratti affidati con gara sono consentite se già previste ab origine, e comunque entro termini determinati. Una volta che il contratto scada e si proceda a una sua proroga senza che essa sia prevista ab origine, o oltre i limiti temporali consentiti, la proroga è da equiparare ad un affidamento senza gara"*.